



COMUNE DI PACE DEL MELA

(Città Metropolitana di Messina)

REGOLAMENTO
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 15 d.l. 34/2019

APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 27/2019

Art. 1 - Riferimenti Legislativi

L'art. 15 del D.L. 34/2019, prevede espressamente la definizione agevolata con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n° 639 notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446.

I medesimi enti territoriali possono stabilire con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Art.2 - Destinatari della definizione agevolata

Tale possibilità è concessa a tutti i contribuenti utenti che hanno avuto notificato negli anni dal 2000 al 2017 cartelle di pagamento da parte del concessionario e/o ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n° 639.

Art 3 Modalità e termini presentazione dell'Istanza

Il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata presentando apposita istanza al Comune di Pace del Mela se la riscossione delle entrate Comunali è gestita direttamente dall'Ente impositore o al concessionario della riscossione se riguarda ruoli giacenti presso il concessionario e notificati dall'anno 2000 al 2017.

Il debitore nell'istanza deve indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo formale impegno a rinunciare agli stessi giudizi e dirimere il contenzioso.

L'istanza dovrà essere presentata dal debitore entro e non oltre il 31.08.2019 presso il Comune di Pace del Mela e/o presso gli sportelli dell'agente di riscossione.

Art. 4 Comunicazione ai debitori

L'ufficio Comunale competente e/o il concessionario della riscossione ricevuta l'istanza provvederà entro il 30.09.2019 a comunicare all'interessato l'ammontare complessivo da pagare nonché la scadenza delle rate.

Art. 5 Modalità e termini di pagamento

Il debitore, all'atto della presentazione dell'istanza, potrà scegliere se versare il dovuto in unica soluzione o in un massimo di dodici rate.

Le prime tre rate dovranno essere versate nei mesi di ottobre – novembre e dicembre, la quarta, la quinta, la sesta, la settima rata nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre 2020, l'ottava, la nona e la decima rata nei mesi di Aprile – settembre e novembre 2021.

Il pagamento delle rate potrà essere effettuato se riguardanti atti del Concessionario per la riscossione:

- mediante domiciliazione sul conto corrente,
- tramite i bollettini RAV allegati dall'Agente della riscossione;
- direttamente presso gli sportelli dell'agente stesso;

Il pagamento delle rate potrà essere effettuato se riguardante atti di ingiunzione di pagamento nonché avvisi di accertamento adottati direttamente dal Comune di Pace del Mela:

- mediante domiciliazione sul conto corrente
- presso la Tesoreria Comunale;
- tramite i bollettini RAV allegati dall'Ufficio tributi.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme la definizione

agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto

Art 6 Sospensione dei termini ed agevolazione

A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza medesima. Il debitore a seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata non è tenuto a corrispondere le sanzioni relative alle entrate interessate.

Art. 7 esclusioni dalla definizione agevolata

Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, seŝto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8 Norme transitorie

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti di cui all'art. 6 ter del D. L. 22/10/2016 n. 193 convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016.

Art 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione del consiglio comunale